



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA

AREA NEGOZIALE

Settore acquisto servizi

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO (CSA)

Procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando, ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. b) punto 2 del D. Lgs. 50/2016, Codice dei contratti pubblici, e ss.mm.ii, per l'acquisizione dell'estensione della garanzia e della manutenzione ordinaria, per la durata di 4 anni, dello strumento pulsed LIDAR (Light Detection And Ranging) scanning system Windcube 400S - CIG: 9528594C82, CUP: D33C22000910006, CPV 50412000-6.

Sommario

Art. 1 - Oggetto dell'appalto	3
Art. 2 – Durata e importo	3
Art. 3 - Corrispettivi e pagamenti	3
Art. 4 - Contestazioni e penali	3
Art. 5 – Tracciabilità dei flussi finanziari	4
Art. 6 – Cauzione	4
Art. 7 – Responsabilità per danni.....	4
Art. 8 – Cessione del contratto.....	5
Art. 9 - Cessione di azienda e modifica ragione sociale	5
Art. 10 - Controversie	5
Art. 11 - Recesso.....	5
Art. 12 – Risoluzione	5
Art. 13 - Spese di contratto	6
Art. 14 - Disposizioni generali.....	6

Art. 1 - Oggetto dell'appalto

1. Il presente "Capitolato Speciale d'Appalto" (CSA) descrive compiutamente le regole per l'acquisizione dell'estensione della garanzia e della manutenzione ordinaria, per la durata di 4 anni, dello strumento pulsed LIDAR (Light Detection And Ranging) scanning system Windcube 400S, acquistato dal Dipartimento di Ingegneria civile, chimica e ambientale (DICCA) nel 2017.
2. Il servizio oggetto dell'appalto indicativamente deve includere:
 - a. estensione della garanzia per la durata di 4 anni;
 - b. *heavy maintenance* preventiva *on site*, comprensiva di fornitura di parti di ricambio, manodopera e costi di trasporto, nel corso della prima e della terza annualità del contratto;
 - c. *light maintenance on site*, comprensiva di fornitura di parti di ricambio, manodopera e costi di trasporto, nel corso della seconda e della quarta annualità del contratto.

Art. 2 – Durata e importo

1. Il contratto avrà durata di 4 anni (48 mesi), con decorrenza dalla data di stipula.
2. L'importo complessivo stimato, relativo a tutta la durata contrattuale, è di **€ 102.000,00** oltre I.V.A.

Art. 3 - Corrispettivi e pagamenti

1. Ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 e successive modificazioni, il pagamento del corrispettivo dei servizi in oggetto verrà effettuato, in rate annuali entro il termine di 30 (trenta) giorni solari dalla ricezione delle relative fatture, dietro attestazione di regolare esecuzione dei servizi resi.
2. Ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 e successive modificazioni, il pagamento della fornitura in oggetto sarà liquidato entro il termine di 30 (trenta) giorni solari dalla ricezione di regolari fatture elettroniche mediante bonifico bancario/postale in favore della ditta sul c/c bancario appositamente "dedicato" ai rapporti con la P.A., ai sensi della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, previo accertamento delle prestazioni da parte del RUP.
3. Le fatture dovranno essere trasmesse in forma elettronica indirizzandole al **Codice Univoco Ufficio V3K001**.
4. Ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 ("Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto") – introdotto dall'art. 1, comma 629, lettera b, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) - alla ditta sarà corrisposto solo l'importo imponibile indicato in fattura, mentre l'imposta sul valore aggiunto sarà versata direttamente all'Erario dell'Università degli Studi di Genova (c.d. *split payment*).

Art. 4 - Contestazioni e penali

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle prestazioni, per ogni giorno naturale consecutivo e/o lavorativo di ritardo verrà applicata una penale pari all'uno per mille dell'importo contrattuale.
2. L'importo complessivo delle penali non può superare il 10% dell'importo contrattuale.

3. Se i ritardi sono tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale, trova applicazione l'articolo 12 del presente capitolato, in materia di risoluzione del contratto.

Art. 5 – Tracciabilità dei flussi finanziari

1. Il fornitore, a pena di nullità del contratto:
 - a. si assume la responsabilità di rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010;
 - b. deve indicare all'Università gli estremi identificativi del conto corrente bancario o postale dedicato, nonché delle generalità e del codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso;
 - c. si impegna a trasmettere all'Università tutte le modifiche dei dati relativi a conto corrente bancario/postale;
 - d. accetta che il pagamento venga effettuato esclusivamente sul conto corrente indicato; tale prescrizione costituisce clausola risolutiva espressa.
2. Il fornitore si obbliga a inserire nei contratti con i propri subappaltatori e subcontraenti, a pena di nullità assoluta del contratto di subappalto o del diverso subcontratto, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge n. 136/2010 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 6 – Cauzione

1. A garanzia degli adempimenti di tutti gli obblighi contrattuali nonché del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento degli obblighi stessi, salva e impregiudicata ogni e qualsiasi azione per il risarcimento del maggior danno, il fornitore sarà obbligato a prestare un deposito cauzionale definitivo ai sensi dell'art. 103 D.Lgs. n. 50/16.
2. È facoltà dell'amministrazione, ai sensi del comma 11 del citato art. 103, non richiedere una garanzia per gli appalti da eseguirsi da operatori economici di comprovata solidità, nonché per le forniture di beni che per la loro natura, o per l'uso speciale cui sono destinati, debbano essere acquistati nel luogo di produzione o forniti direttamente dai produttori di macchinari, strumenti e lavori di precisione l'esecuzione dei quali deve essere affidata a operatori specializzati. L'esonero dalla prestazione della garanzia deve essere adeguatamente motivato ed è subordinato ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione.

Art. 7 – Responsabilità per danni

1. Il fornitore dovrà adottare ogni precauzione e ogni mezzo necessario ad evitare danni alle persone e cose, restando a suo completo carico ogni attività necessaria a riparare i danni arrecati. L'impresa dovrà, inoltre, provvedere al risarcimento di eventuali danni cagionati dal proprio personale all'Università e a terzi ed è tenuta, altresì, a fare osservare ai propri dipendenti le disposizioni interne che fossero comunicate dall'Università.
2. Il fornitore deve, all'atto della sottoscrizione del contratto, risultare titolare di apposita polizza R.C.T. a copertura di eventuali danni a persone o cose nello svolgimento del servizio, con un massimale unico per sinistro non inferiore ad euro 200.000,00. Tale polizza dovrà essere rilasciata da primaria Compagnia di assicurazioni e dovrà coprire tutta la durata del contratto. Il fornitore dovrà tempestivamente comunicare all'Università ogni eventuale variazione della polizza stessa. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna del servizio e cessa alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. Copia di tale polizza, con relativa quie-

tanza di pagamento, deve essere fornita quale documentazione a corredo del contratto di appalto. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante.

3. La suddetta polizza deve comprendere anche la garanzia di Responsabilità civile verso i prestatori d'opera (RCO) per un massimale di almeno euro 200.000,00 per evento.
4. Resta tuttavia inteso che tali massimali non rappresentano il limite del danno da risarcire da parte del fornitore, per il quale, nel suo valore complessivo, risponderà comunque il fornitore medesimo.

Art. 8 – Cessione del contratto

Il contratto non è cedibile. In caso di cessione l'Università degli Studi di Genova procederà all'automatica risoluzione del contratto e al risarcimento del danno.

Art. 9 - Cessione di azienda e modifica ragione sociale

1. Il fornitore, in caso di cambio di ragione sociale, dovrà documentare, mediante produzione di copia conforme dell'atto notarile, tale cambiamento.
2. La cessione di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi al fornitore, non sono opponibili all'Università, fatto salvo che il soggetto risultante dall'operazione abbia prontamente documentato il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dalla procedura di affidamento.

Art. 10 - Controversie

Per qualunque controversia nascente dal presente contratto sarà esclusivamente competente il Foro di Genova.

Art. 11 - Recesso

1. L'Università ha facoltà di recedere dal contratto in qualunque tempo. In caso di recesso si applica l'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016.
2. L'intenzione di recedere dal contratto sarà comunicata al fornitore con un preavviso di 20 giorni consecutivi da comunicarsi via email. Trascorso tale periodo, il fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali.

Art. 12 – Risoluzione

1. Oltre ai casi previsti dall'art.108 del D.Lgs. n. 50/2016, l'Università potrà risolvere di diritto il contratto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al fornitore via email, nei seguenti casi:
 - a. nel caso di violazione del divieto di cessione, anche parziale, del contratto di cui all'art. 8 del presente capitolato;
 - b. nelle ipotesi in cui il certificato attestante la regolarità previdenziali e assicurativa del Fornitore ai sensi della normativa vigente risulti negativo per due volte consecutive;
 - c. in caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari;
 - d. sopravvenienza di una delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016.

- e. E comunque quando sia quando accertato in capo al fornitore un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali definite della normativa vigente e dal presente capitolato da parte del fornitore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni.
- 2. Nell'ipotesi prevista dall'art. 4, c. 2 del presente capitolato relativo al superamento del 10% dell'importo contrattuale delle penali, il contratto è risolto di diritto e il contratto pertanto cesserà la sua efficacia (condizione risolutiva).
- 3. Nel caso di risoluzione, il fornitore ha diritto soltanto al pagamento delle forniture regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.
- 4. La risoluzione contrattuale comporterà l'incameramento della cauzione definitiva, fatto salvo il risarcimento dei maggiori danni consequenziali e la comunicazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC).

Art. 13 - Spese di contratto

Tutte le spese, imposte e tasse (IVA esclusa) inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto d'appalto sono ad esclusivo carico del fornitore.

Art. 14 - Disposizioni generali

Per quanto non previsto dal presente Capitolato, valgono le disposizioni del D.Lgs. n. 50/2016, il D.P.R. 207/2010 (per gli articoli che restano in vigore nel periodo transitorio fino all'emanazione delle linee guida ANAC e dei decreti ministeriali attuativi), del D.Lgs. 81/2008, del Codice Civile, del Regolamento per l'amministrazione la finanza e la contabilità dell'Università degli Studi di Genova, e delle vigenti norme di contabilità pubblica.